

**Legge  
sul servizio medico nelle zone di montagna  
(LMont)**

(del 5 novembre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato;  
visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria,

**decreta:**

CAPITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Scopo e campo di applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.

**Servizio medico di montagna**

**a) convenzione**

**Art. 2** <sup>1</sup>Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.

<sup>2</sup>Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.

**b) condizioni, circoscrizione, effetto  
della convenzione e verifica alla sua scadenza**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato:

- a) fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;
- b) approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
- c) definisce la circoscrizione.

<sup>2</sup>La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.

<sup>3</sup>Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento.

CAPITOLO II  
**Medico contraente, indennità e fatturazione**

**Medico contraente:**

**a) compiti**

**Art. 4** Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.

**b) indennità di picchetto**

**Art. 5** <sup>1</sup>Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.

**Fatturazione del medico**

**Art. 6** Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.

**Spesa sociale cantonale**

**Art. 7** <sup>1</sup>Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.

<sup>2</sup>Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal).

### CAPITOLO III

#### **Contenzioso e mezzi di impugnazione**

##### **Contestazioni tra medici e comuni**

**Art. 8**<sup>1</sup> Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).

##### **Rimedi di diritto**<sup>2</sup>

**Art. 9**<sup>3</sup> Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

### CAPITOLO IV

#### **Disposizioni penali, transitorie e finali**

##### **Contravvenzioni**

**Art. 10** È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.

##### **Convenzioni in atto**

**Art. 11** Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.

##### **Entrata in vigore**

**Art. 12** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.<sup>4</sup>

Pubblicata nel BU **1998**, 51.

---

<sup>1</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

<sup>2</sup> Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

<sup>3</sup> Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

<sup>4</sup> Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.